

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04203/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2021, proposto da

Immacolata Ciccarelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Core non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a.

a) del Decreto n. 140 (37658) 2021, prot. n. 0038085 dell'01.02.2021, a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, pubblicato in pari data sul sito istituzionale web dell'Ateneo, con il quale sono stati approvati gli atti e la

graduatoria di merito del concorso per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità, V Ciclo a.a. 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di I Grado;

b) della graduatoria definitiva di merito per l'ammissione al menzionato corso di specializzazione per le attività di sostegno della Scuola Secondaria di I Grado pubblicata in data 01.02.2021 sul sito istituzionale web dell'Università degli Studi di Firenze e allegata al Decreto Rettoriale di cui al precedente capo a), nella quale la parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, ivi comprese le eventuali successive revisioni, rettifiche e scorrimenti della detta graduatoria, di cui non si conoscono gli estremi né l'epoca di formazione;

c) del provvedimento implicito con il quale la resistente Università non ha consentito alla ricorrente l'iscrizione al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno della Scuola Secondaria di I Grado, non avendo riscontrato l'istanza dalla stessa prodotta a tal fine;

d) del Decreto n. 280 (prot. n. 35696) del 25.02.2020, a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;

e) del Bando di ammissione allegato al Decreto Rettoriale di cui al precedente capo c), nelle parti in cui risulta essere lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; per quanto possa occorrere, degli avvisi di modifica e integrazione del Bando concorsuale di cui al Decreto Rettoriale n. 280 (prot. n. 35696) del 25.02.2020, recanti n. 1167 (prot. 161932) del 16.10.2020, n. 13807 (prot. n. 222856) dell'11.12.2020 e n. 18 (prot. n. 9608) dell'11.01.2021, tutti a firma del Magnifico

Rettore dell'Università degli Studi di Firenze;

g) quale atto presupposto e collegato, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno»;

h) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;

i) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

j) del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I Grado e nella Scuola Secondaria di II Grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui tali provvedimenti, non prevedono la formazione, all'esito delle prove di ammissione ai percorsi formativi, di un'unica graduatoria su tutto il territorio nazionale ma singole graduatorie di Ateneo; nonché nella parte in cui tali provvedimenti non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e laddove non prevedono lo scorrimento della graduatoria in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno;

k) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente,

Nonché per l'Accertamento e la Declaratoria

del diritto della ricorrente ad accedere al percorso di tirocinio formativo attivo per il sostegno, anche in soprannumero, relativamente alla Scuola Secondaria di I Grado, e, conseguentemente,

Per La Condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire alla ricorrente di accedere al Corso formativo de quo, siccome idonea a seguito del superamento delle relative prove di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Firenze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte, come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria oggetto di gravame, potendo conseguire in caso di accoglimento del ricorso la caducazione dell'intera procedura, indicata in epigrafe;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Università di Firenze, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Università degli Studi di Salerno hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:
- c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
 - d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 luglio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

